



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 08/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 30 luglio 2013, n. 189

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, con mantenimento dell'accREDITAMENTO del Laboratorio "Due Emme s.r.l." - Analisi e Ricerche Cliniche" da Bari Via Magna Grecia 11, piano rialzato, a Bari Via Magna Grecia 25, piano terra, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditemento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accREDITAMENTO strutture sanitarie

pubbliche e private”.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14, stabilisce testualmente che: “1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore. 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8. 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento. 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede”.

Considerato che l'accREDITamento costituisce uno status di potenziale erogatore per conto del Servizio Sanitario Regionale di servizi sanitari e socio-sanitari concesso ad una struttura che abbia determinati requisiti ed in quanto allocata in un determinato luogo, la ratio che caratterizza l'articolo sopra richiamato deve individuarsi nell'esigenza di assicurare che lo spostamento in altro luogo di una struttura già accreditata avvenga eccezionalmente soltanto:

- a. in caso di oggettiva necessità: a tal fine è stato richiesto, quale primo presupposto del trasferimento, la ricorrenza di una situazione di sopravvenuta impossibilità alla continuazione dell'attività nel luogo a suo tempo eletto in occasione dell'accreditamento ma che non sia addebitabile a negligenza, imperizia, o inosservanza di norme da parte del gestore della struttura sanitaria;
- b. in conformità alla programmazione regionale sanitaria, in primo luogo per quanto attiene alla equa e/o razionale allocazione delle strutture sanitarie della medesima tipologia sul territorio aziendale, oltre il quale il trasferimento non è consentito.

Con istanza del 10/07/2013, il legale rappresentante della Due Emme s.r.l. ha chiesto autorizzazione ex articolo 28 bis della L.R. n. 8/2004 al trasferimento del laboratorio accreditato di analisi in oggetto da Bari via Magna Grecia 11, piano rialzato a Bari, via Magna Grecia 25, piano terra "per sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore" precisando:

- di aver gestito il laboratorio sin dal 1977 in regime di convenzionamento e/o accreditamento con tutte le autorizzazioni rilasciate dalla autorità amministrative e sanitarie,
- di aver acquistato i locali dell'attuale sede nel 1998, dopo il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria n. 34/1994 del 14/02/1994 e n. 98/1997 del 16/07/1997, del certificato di abitabilità prot. n. 6182/3/4/5/6/7/97 del 09/07/1997;
- che nelle precedenti verifiche igienico-sanitarie non sono state rilevate infrazioni e/o irregolarità;
- che soltanto nel 2011 è stata contestata la carenza strutturale dovuta all'altezza dei locali di mt. 2,30 invece di mt. 3;
- che il comune di Bari con ordinanza sindacale n. 810/2012 ha dapprima ordinato la rimozione di tale carenza e poi con successiva n. 274/2012 ha annullato parzialmente in autotutela l'abitabilità sopra richiamata rilasciata nel 1997;
- che tali provvedimenti sono stati impugnati, con richiesta della loro sospensione, davanti al T.A.R. Bari, il quale ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza a sua volta impugnata davanti al Consiglio di Stato con ricorso del 18/01/2013,
- che nelle more del suddetto giudizio cautelare in appello, la società in oggetto ha stipulato un contratto di locazione dei locali siti in Bari alla via Magna Grecia n. 25, aventi un'altezza del soffitto superiore a mt. 3, da adibire a sede del laboratorio di analisi.

Considerato che:

- le surriferite circostanze addotte dalla società a fondamento della propria richiesta trovano riscontro negli atti di questo Servizio;
- il rilascio delle concessioni in sanatoria e del certificato di abitabilità con destinazione uso "Studio Professionale e Laboratorio Analisi" congiuntamente al lungo tempo trascorso ed all'assenza di precedenti contestazioni di infrazioni o irregolarità, sino a quella comunale del 2011 relativa all'altezza, per quel consta a questo Servizio, possono ritenersi idonee a generare un ragionevole affidamento del soggetto gestore del laboratorio nella regolarità e conformità alla legge della propria struttura e del proprio operare nei confronti della pubblica amministrazione e dei propri utenti;
- sin dalla contestazione del 2011, peraltro, il soggetto gestore si è adoperato per rimuovere la carenza mediante la predisposizione di un adeguato sistema di areazione che assicurasse l'idoneità dei locali all'uso e preservasse l'agibilità a suo tempo rilasciata;
- tale iniziativa non ha avuto seguito a causa dell'annullamento parziale dell'abitabilità;
- in virtù di tale annullamento parziale è stata preclusa, dal Direttore Generale dell'ASL BA la continuazione, in accreditamento, dell'attività di patologia clinica per conto del Servizio Sanitario Regionale nelle more del pronunciamento definitivo del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti comunali di rimozione ed annullamento di cui si è detto sopra.

Ritenuto che:

- la valutazione sulla persistenza del possesso dei requisiti (minimi ed) ulteriori e sulla conseguente legittimità dell'accreditamento della struttura nella sede attuale, non possa prescindere dalle circostanze surriferite e dalla condizione oggettiva e soggettiva del soggetto gestore che ha agito in buona fede nella convinzione di osservare tutte le norme in materia sanitaria e/o urbanistico-edilizia;
- non può addebitarsi, pertanto, ad esso gestore la tardivamente prospettata presunta carenza strutturale e la conseguente impossibilità della prosecuzione dell'attività di laboratorio in regime di accreditamento presso l'attuale sede in Bari alla via Magna Grecia n. 11;
- sussistono i presupposti affinché la Due Emme s.r.l. possa trasferire il proprio laboratorio di analisi nella nuova sede in Bari alla via Magna Grecia n. 25, con conservazione dell'accreditamento;
- non debba essere sentito il Direttore dell'ASL BA trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa.

Per quanto suesposto, si propone di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo del Laboratorio "Due Emme s.r.l. - Analisi e Ricerche Cliniche" - ai fini del mantenimento dell'accreditamento - da Bari via Magna Grecia 11, piano rialzato a Bari, via Magna Grecia 25, piano terra, con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:

- a. la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8 L.R. n. 8/2004;
- b. la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta del comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE

SANITARIA DELL' ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo del Laboratorio "Due Emme s.r.l. - Analisi e Ricerche Cliniche" - ai fini del mantenimento dell'accreditamento - da Bari via Magna Grecia 11, piano rialzato a Bari, via Magna Grecia 25, piano terra.
- Di precisare che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:
 - a. la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8 L.R. n. 8/2004;
 - b. la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., ai fini del rilascio, previa apposita istanza, dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta del comune di Bari, quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.
- Di notificare il presente provvedimento:
 - Al Direttore Generale della ASL BA;
 - Al Sindaco del Comune di Bari;
 - Al legale rappresentante del Laboratorio "Due Emme s.r.l. - Analisi e Ricerche Cliniche" avente sede in Bari via Magna Grecia 11.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto di n. 6 facciate, è adottato in originale;
- è redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini